



### **“Sballato” al volante: non serve l’analisi medica per inchiodarlo**

***Per provare lo stato di alterazione da stupefacenti di un autista, non è necessaria l’analisi medica, se è possibile desumerlo da altri accertamenti biologici, dalle deposizioni raccolte dal contesto. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 7958/14.***

#### **Il caso**

La Corte d’appello di Lecce confermava una sentenza di condanna nei confronti di un autista scoperto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto degli stupefacenti. La responsabilità veniva fondata dai giudici sull’esito positivo degli esami delle urine effettuati dall’imputato in ospedale, nonché sul riscontro da parte degli agenti verbalizzanti di occhi lucidi ed arrossati e pupille dilatate. L’autista ricorreva per cassazione, lamentando che i giudici territoriali avessero riscontrato la condizione di alterazione al momento del fatto, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene necessario un accertamento attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. In base a questo, il giudice d’appello avrebbe dovuto convincersi dell’insufficienza dello stato di alterazione riscontrato dalla sola positività degli esami da laboratorio, se non associata ad ulteriori accertamenti. Inoltre gli elementi negoziali sarebbero stati privi di gravità, precisione e concordanza.

Secondo un indirizzo consolidato della Cassazione, lo stato di alterazione non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, essendo necessario anche un esame su campioni di liquidi biologici. Si tratta, infatti, di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche. In questo caso, secondo la Cassazione, la Corte d’appello avrebbe correttamente sottolineato «come, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle analisi non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell’alterazione».

Quindi, sebbene sia necessario un accertamento attraverso un esame tecnico su campioni liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni, non è indispensabile, per i giudici di legittimità, l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell’alterazione. Il giudice può, perciò, desumerla dagli accertamenti biologici, insieme alle deposizioni raccolte e al contesto in cui si è verificato il fatto. La fattispecie di guida sotto stupefacenti è infatti integrata da un elemento obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia, cioè lo stato di alterazione, e un altro, consistente nell’accertamento della presenza di tracce di sostanze nei liquidi fisiologici del conducente. Ritenendo quindi, nel caso specifico, sufficiente il riscontro del dato probatorio costituito dall’accertamento di laboratorio, ai fini della colpevolezza, la Cassazione rigettava il ricorso.

**Fonte: [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it)  
da [lastampa.it](http://lastampa.it)**

### **Antiautovelox: conviene sempre tenerlo a bordo?**

***L’illegittimità dell’apparecchio rivelatore della posizione di autovelox va provata in concreto guardando alle caratteristiche del dispositivo. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 3583/14***



#### **Il caso**

Una società viola il dispositivo ex art. 45, comma 9 bis, Codice della strada (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni) per aver fatto uso del dispositivo antiautovelox ritenuto in grado di localizzare gli autovelox e dunque di consentire al conducente di eludere i controlli di velocità degli autoveicoli. La società in seguito a condanna in appello ricorre per cassazione, sostenendo che l’apparecchio, non diversamente dai normali navigatori sia idoneo soltanto a svolgere funzione di assistente alla guida, segnalando le postazioni in cui potrebbero essere in funzione i controlli, e non gli apparecchi effettivamente operativi. La Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza della Corte d’appello, ritenendo le motivazioni del giudice di merito

non abbiano spiegato esattamente quali sono le funzionalità dell’apparecchio. Appare per la Corte necessario distinguere con precisione le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato, onde poter stabilire senza equivoci o indebite presunzioni quali ne siano le potenzialità e di conseguenza se rientrino nel dispositivo normativo. Concludendo, è necessario che l’«antiautovelox» sia idoneo ad intercettare un rivelatore effettivamente in funzione, mentre è lecito averlo a bordo se si limita a ricordare al conducente dove siano ubicate le posizioni di rilevamento prescindere dal fatto che siano effettivamente attive.

**Fonte: [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it)  
da [lastampa.it](http://lastampa.it)**

## Massimario di Legittimità e di Merito

### **Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Legittimazione passiva - Esclusiva del Prefetto.**

In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso, rilevando soltanto sul piano della rappresentanza processuale la circostanza che l'autorità prefettizia si sia costituita nel giudizio di opposizione mediante funzionari comunali appositamente delegati. **(Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 4 aprile 2013, n. 8344) - [RIV-1306P595] Artt. 203, 204-bis, 205 cs.**

### **Assicurazione obbligatoria – Risarcimento Danni – Azione ex art. 22 L. n. 990/1969 – Chiamata in causa del terzo da parte del convenuto – Ammissibilità – Esclusione.**

L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis", ed abrogata dall'art. 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), per il quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore del danneggiante, non trova applicazione nell'ipotesi in cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria contro altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione dell'obbligazione solidale stabilita dall'art. 2055 cod. civ.. **(Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2013, n. 8115) - [RIV-1306P598] Art. 193 cs.**

### **Risarcimento del danno – Parenti della vittima (morte dei congiunti) – Danno non patrimoniale – Diritto al risarcimento – Danno cd. "catastrofale" – Autonoma risarcibilità.**

In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico", ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per

un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto. **(Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7126) - [RIV-1306P603] Art. 193 cs.**

### **Velocità - Limiti elastici - Accertamento - Criteri - Rispetto dei limiti di velocità posti in via generale dal codice della strada - Rilevanza - Esclusione.**

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada. **(Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6559) - [RIV-1306P607] Art. 141 cs.**

### **Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcoltest – Tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito – Presunzione "iuris tantum" – Sussistenza – Prova contraria – Ammissibilità.**

La circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità nella causazione dell'evento, che può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente. **(Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548) - [RIV-1306P610] Art. 186 cs.**

### **Assicurazione obbligatoria – contratto di assicurazione – Conducente di veicolo che sia responsabile di sinistro, ma non anche proprietario del mezzo – Legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione – Nel caso di "mala gestio dell'assicuratore" – Ammissibilità – Esclusione.**

Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estraneo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 cod. civ., non è legittimato a far valere diritti che siano riconducibili alla "mala gestio" cosiddetta

“propria” dell’assicuratore, ovvero per non avere eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l’obbligazione di corrispondere l’indennità in modo da evitare che l’obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustificatamente in suo pregiudizio. (**Cass. Civ., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6291**) - [RIV-1306P613] Art. 193 cs.

**Sosta – fermata e parcheggio – Sosta – Veicoli al servizio di invalidi – Sosta in zona a traffico limitato – Causa ostativa – Valutazione preventiva ed astratta – Discrezionalità del Comune – Sussistenza – Conseguenze – Disapplicazione da parte del giudice ordinario – Legittimità – Esclusione.**

In tema di sosta in zone a traffico limitato dei veicoli muniti del contrassegno per invalidi, la valutazione, preventiva ed astratta, della potenziale sussistenza di motivi ostativi legati all’intralcio del traffico è rimessa dall’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996 alla discrezionalità del Comune, la cui scelta attiene al merito amministrativo e non è, pertanto, suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario. (**Cass. Civ., Sez. VI, 6 marzo 2013, n. 5588**) . [RIV-1306P622] Artt. 7, 188 cs.

**Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo ricompreso in comunione - Ammissibilità - Fondamento.**

In tema di guida in stato d’ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato. (**Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9460**) - [RIV-1306P627] Art. 186 cs.

**Veicoli - Tassa di possesso - Esenzione in favore di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico - Condizioni - Accertamento costitutivo dell’automobilclub storico italiano (ASI) - Fondamento - Mancanza - Contestazione - Apposito avviso di accertamento - Necessità.**

L’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto “ad rem”, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale.

(**Cass. Civ., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3837**) - [RIV-1306P629] LF - Bollo

**Concussione – Elemento oggettivo – Costrizione – Nozione – Nuova disciplina di cui alla L. n. 190/2012.**

La prospettazione da parte del pubblico ufficiale di una minaccia ingiusta che sia idonea a costituire una vis compulsiva configura la condotta di costrizione, che integra l’elemento oggettivo del delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall’art. 1, comma 75 della L. n. 190 del 2012. (Nella specie, la Corte ha confermato la concussione con riferimento ad una richiesta avanzata da un vigile urbano ad un minore di versare una somma di denaro, pari a 50 euro, per omettere la verbalizzazione di una violazione al codice della strada, comportante una sanzione pecuniaria di gran lunga maggiore). (**Cass. Pen., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 6578**) - [RIV-1306P636] Art. 317 c.p.

**Calunnia e autocalunnia – Calunnia – Elemento oggettivo – Indicazione di generalità corrispondenti a persona realmente esistente – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie in tema di calunnia nei confronti dell’autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti.**

Configura il delitto di calunnia l’indicazione, nel momento dell’acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia nei confronti dell’autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell’auto che aveva confermato le false generalità). (**Cass. Pen. Sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 6150**) - [RIV-1306P637] Artt. 368, 370 c.p., 186 cs.

**Violazione della pubblica custodia di cose – Custodia di cose – Carta di circolazione ritirata dalla P.G. – Custodia da parte di funzionario della Motorizzazione civile – Consegna a nuovo proprietario del veicolo – Ipotesi di peculato – Esclusione – Configurabilità del reato di cui all’art. 351 c.p. – Sussistenza.**

Integra il reato di violazione della pubblica custodia di cose, e non quello di peculato, la condotta del funzionario della Motorizzazione civile che, avendo la custodia di una carta di circolazione ritirata dalla P.G. per omesso aggiornamento del trasferimento di proprietà di un’autovettura, la consegna al nuovo proprietario del veicolo affinché provveda alla regolarizzazione delle annotazioni sul documento presso altro servizio del medesimo ufficio. (**Cass. Pen., Sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 2278**) - [RIV-1306P639] Artt. 314, 351 c.p.